REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1827 del 30/12/2020 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2020/1888 del 30/12/2020
Struttura proponente:	SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PREVISTE DALL'ART 22 DL 18/2020- DOMANDE AMMISSIBILI E AUTORIZZATE - NON AMMISSIBILI - ANNULLATE RICEVUTE DAL 18 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2020
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
Firmatario:	FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
  - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
  - l’art. 32 bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 17 “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga nei casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L 19 maggio, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge 77 del 17 luglio 2020 che ha modificato e integrato l’art. 22 del DL 18/2020 e che ha recepito quanto disposto in materia di cassa integrazione in deroga dal DL 16 giugno 2020, n. 52 non convertito in legge, e che in particolare:
  - ha introdotto termini per la presentazione delle domande anche per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga,
  - ha definito che "Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revo-

ca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente";

- Il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed in particolare l'art. 1 che:
  - al comma 9 prevede che "I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020",
  - al comma 10 prevede che "I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione alla disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020";
- il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 recante "Misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" in vigore dall'8 ottobre 2020, ed in particolare l'art. 3 che prevede che "I termini di cui all'art. 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sopra indicato sono differiti al 31 ottobre 2020";
- l' "Accordo Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020" sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- l' "Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020" sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- L' "Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 3 aprile 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020" aggiornato con le indicazioni derivanti dall'emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2020 con il quale si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento e successivi aggiornamenti;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro delle dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dell'art. 22-quater del D.L. n. 18/2020;

Preso atto:

- della Circolare dell'INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi";

- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- del messaggio dell'INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 avente per oggetto "Integrazione circolare n. 47 /2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 11 del 1° luglio 2020 avente per oggetto: Cassa integrazione in deroga per emergenza epidemiologica da Covid.19. Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamate:

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 600 del 20/03/2020 con la quale si è provveduto all' "Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal dl 9/2020, art. 17 e dal dl 18/2020, art 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020.",
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 630 del 3 aprile 2020 e ss. mm. ii. con la quale si è provveduto all'Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determina n. 600 del 20 marzo 2020", ed in particolare:
  - il punto 3 del dispositivo che stabilisce che la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con proprie determinazioni:
    - alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale del 23 marzo 2020 e da eventuali decretazioni successive, nonché sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro;
    - alla non ammissibilità delle domande di cassa integrazione in deroga non ammesse alla fase istruttoria,
    - all'annullamento delle domande di cassa integrazione in deroga su richiesta dei titolari delle domande stesse o dei rispettivi mandatari,

- al diniego delle domande di cassa integrazione in deroga secondo quanto precisato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,
- alla revoca di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga nelle ipotesi in cui i successivi approfondimenti svolti dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo, ovvero le verifiche ispettive da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero rilevare elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale;

- i **paragrafi 6) -** "*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000*", **8)** – "*Ammissibilità e istruttoria delle domande e* **9**) – "*Concessione dei trattamenti di CIG in deroga*", dell'Allegato 1, parte integrante della determinazione medesima e che sostituisce integralmente l'allegato alla determinazione n. 600/2020 sopracitata;

- la determinazione del direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 834 del 22 maggio 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DL 34 del 19 maggio 2020;
- la determinazione del direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 1098 del 3 luglio 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazione n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 52 del 16 giugno 2020;
- la determinazione del direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 1284 del 24 agosto 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 104 del 14 agosto 2020;
- n. 1479 del 9 ottobre 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 125 del 7 ottobre 2020;

Dato atto:

- che l'istruttoria di ammissibilità e autorizzabilità delle richieste di CIG in de-

roga ricevute tramite il sistema informatico SARE **dalla data del 18 dicembre 2020 alla data del 27 dicembre 2020** è stata effettuata dal Servizio integrativo delle Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro, così come previsto al punto 8) della citata determinazione n. 600/2020 e ss. mm. ii.;

- che l'istruttoria delle domande di cui al punto precedente è stata svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'ARL-ER e che diverse valutazioni, in relazione alle domande autorizzate di cui all'**allegato 1)** della presente determinazione, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;
- l'istruttoria di cui ai punti precedenti è stata svolta anche per tutte le domande presentate più volte dallo stesso datore di lavoro o dal rispettivo mandatario, non annullate dagli stessi, che presentano periodi di richiesta CIGD per i lavoratori parzialmente o totalmente coincidenti;
- che il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, successivamente all'autorizzazione delle richieste di CIGS in deroga, provvederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga, così come previsto dal punto 6) della citata determinazione n. 600/2020 e ss. mm. ii. Nel caso in cui vengano segnalate dagli organi di vigilanza competenti difformità, si procederà con la revoca delle autorizzazioni concesse e ne verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;

Dato atto inoltre che, ai sensi di quanto disposto dalla citata determinazione n. 600/2020 al punto 9), come integrato e parzialmente modificato con determinazione n. 630/2020 e ss. mm. ii., l'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale http://www.agenzialavoro.emr.it:

- i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga così come elencati nell'Allegato 1);
- l'elenco delle domande di cassa integrazione in deroga per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria e quindi ritenute inammissibili, in ragione delle motivazioni comunicate ai datori di lavoro e ai relativi mandatari tramite il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata, così come riportato nell'Allegato 2);
- l'elenco delle domande di cassa integrazione in deroga annullate su richiesta dei soggetti titolari delle domande stesse o dei rispettivi mandatari, così come riportato nell'Allegato 3);

Dato atto altresì:

- di prevedere che lo scrivente Servizio provvederà ad inviare all'INPS il presente provvedimento, nonché l'elenco dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga di cui alle domande riportate all'Allegato 1) sopra indicato, in modalità telematica e secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto;
- di riportare di seguito che, in sintesi, **nel periodo dal 18 dicembre 2020 al 27 dicembre 2020** sono pervenute **8** domande e che:
- le domande **autorizzate** ai sensi **dell'art. 22** del citato D.L. n. 18 del 17/3/2020 sono elencate all'**Allegato 1),** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
- le domande risultate **non ammissibili**, quindi non ammesse alla fase di istruttoria, e le relative motivazioni sono elencate nell'**Allegato 2),** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
- le domande **annullate,** su richiesta dei soggetti titolari delle domande stesse o dei rispettivi mandatari, sono elencate nell'**Allegato 3),** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

Ritenuto pertanto:

- sulla base di quanto sopra riportato ed in attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, di provvedere all'autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga previste dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 di cui **all'Allegato 1);**

Ritenuto inoltre opportuno elencare negli **Allegati 2) e 3)** alla presente determinazione, rispettivamente, le domande risultate non ammissibili e le domande annullate;

Atteso che, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non opera in relazione ai procedimenti in materia assistenziale e previdenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali;

In particolare:

Visti:

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." nonché l'allegato D del Piano Triennale

di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia Romagna;

- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la propria determinazione n. 157 del 30/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - ARL”;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;

Richiamate, inoltre, le determinazioni:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 72 del 24 gennaio 2017 “Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni”;
- n. 170 del 20/02/2018 “Delega di funzioni al responsabile del Servizio Integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto E dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione”;
- n. 1451 del 1° ottobre 2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Attestato che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'individuazione nell’**Allegato 1)**, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, delle domande **autorizzate** a prestazioni di sostegno al reddito in deroga, poiché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del citato D.L. n. 18 del 17/3/2020 di cui si riportano nella seguente tabella riassuntiva i dati in sintesi:

n. domande ex art.22 Dl 18/2020 **autorizzate 4**	n. totale di lavoratori **10**	**n. totale di ore** **614**

2. di procedere all'individuazione nell'**Allegato 2)**, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, delle domande **non ammissibili** e quindi non ammesse alla fase di istruttoria per la concessione di prestazioni di sostegno al reddito in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 di cui si riportano nella seguente tabella riassuntiva i dati in sintesi:

n. domande ex art.22 Dl 18/2020 **non ammissibili 3**

3. di procedere all'individuazione nell'**Allegato 3)**, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, delle domande **annullate** su richiesta dei soggetti titolari delle domande stesse o dei rispettivi mandatari, di cui si riportano nella seguente tabella riassuntiva i dati in sintesi:

n. domande ex art.22 Dl 18/2020 **annullate** **1**

4. di dare atto che:

- l'istruttoria di ammissibilità e autorizzabilità delle richieste di CIG in deroga ricevute tramite il sistema informatico SARE **dalla data del 18 dicembre 2020 alla data del 27 dicembre 2020** è stata effettuata dal Servizio integrativo delle Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro, così come previsto al paragrafo 8 dell'Allegato alla determinazione n. 600/2020, integralmente sostituito dall'allegato alla Determinazione n. 630/2020 e ss. mm. ii. citata in premessa;
- l'istruttoria delle domande di cui al punto precedente è stata, in particolare, svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'ARL-ER e che diverse valutazioni, in relazione alle domande autorizzate di cui all'**allegato 1)** della presente determinazione, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;

- l'istruttoria di cui ai punti precedenti è stata svolta anche per tutte le domande presentate più volte dallo stesso datore di lavoro o dal rispettivo mandatario, non annullate dagli stessi, che presentano periodi di richiesta CIGD per i lavoratori parzialmente o totalmente coincidenti;

5. di stabilire che il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, successivamente all'autorizzazione delle richieste di CIGS in deroga, provvederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga, così come previsto dal punto 6) della citata determinazione n. 600/2020 e ss.mm.ii.;

Inoltre, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 9 dell'Allegato alla citata determinazione n. 600/2020, come sostituito integralmente dall'Allegato parte integrante e sostanziale della determinazione n. 630/2020 e ss. mm. ii. più volte citata, di dare atto che l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà:

6. alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale http://www.agenzialavoro.emr.it dei provvedimenti di **autorizzazione** ai trattamenti in deroga, così come elencati nell'**Allegato 1)**;

7. a dare informazione - tramite SARE - ai datori di lavoro interessati o ai rispettivi mandatari delle domande che sono risultate **non ammissibili,** quindi non ammesse alla fase di istruttoria, delle relative motivazioni, così come elencate nell'**Allegato 2)**;

8. a dare informazione - tramite SARE - ai datori di lavoro interessati o ai rispettivi mandatari delle domande **annullate**, così come elencate nell' **Allegato 3)**;

9. ad inviare telematicamente all'INPS il presente atto di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto;

10. a dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Fabrizia Monti

ALLEGATO 1) - DOMANDE AUTORIZZATE (prot. LV/2020/0089123 del 21/12/2020; prot. LV/2020/0089943 del 23/12/2020; prot. LV/2020/0090612 del 28/12/2020)

ID	DATA INVIO	ORA INVIO	CODICE DOMANDA	CODICE FISCALE DATORE	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO UNITA PRODUTTIVA	COMUNE UNITA PRODUTTIVA	PROVINCIA UNITA PRODUTTIVA	ORE CIG PER UNITA PROD.	NUM LAV PER UNITA PROD.	DATA INIZIO CIG	DATA FINE CIG
1	22/12/2020	14:27:56	CI03320200004781	MNTLCU57A16L922B	MANTINI LUCIO	VIA VASARI 9	PARMA	PARMA	24	1	01/07/2020	04/07/2020
2	23/12/2020	11:05:04	CI03720200016440	03781951201	LO SGHETTO SRLS	VIA SANTO STEFANO 12/B	BOLOGNA	BOLOGNA	320	2	02/05/2020	30/05/2020
3	24/12/2020	15:16:07	CI03420200006309	02653980348	DA.CAR. CONSULTING SNC SPAGGIARI D. - ZANOTTI C.	VIA TOSCANA 45/1	PARMA	PARMA	230	6	24/05/2020	30/05/2020
4	27/12/2020	15:15:23	CI03720200016441	02797501208	AKKI DI LAURA SCHEMBRI E C. SAS	CORSO ITALIA 112/A	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA	40	1	11/05/2020	16/05/2020

ALLEGATO 2) - DOMANDE NON AMMISSIBILI (prot. LV/2020/0089123 del 21/12/2020; prot. LV/2020/0089943 del 23/12/2020; prot. LV/2020/0090612 del 28/12/2020)

ID	DATA INVIO	ORA INVIO	CODICE DOMANDA	CODICE FISCALE DATORE	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO UNITA PRODUTTIVA	COMUNE UNITA PRODUTTIVA	PROVINCIA UNITA PRODUTTIVA	ORE CIG PER UNITA PROD.	NUM LAV PER UNITA PROD.	DATA INIZIO CIG	DATA FINE CIG	NOTE*
1	18/12/2020	16:12:50	CI03720200016439	03781951201	LO SGHETTO SRLS	VIA SANTO STEFANO 12/B	BOLOGNA	BOLOGNA	320	2	02/05/2020	31/05/2020	2
2	22/12/2020	14:00:32	CI03620200009599	03444620367	CENTO19 SNC DI CURTI VALERIO E SERAFINI SIMONE	VIALE CIRO MENOTTI, 217	MODENA	MODENA	146	5	11/03/2020	22/03/2020	2
3	22/12/2020	15:40:31	CI03820200003927	01631590385	C PLUS SRL	VIA ACCARISIO 17	CENTO	FERRARA	7	1	20/07/2020	25/07/2020	2

* Fattispecie di non ammissibilità della domanda di cassa integrazione in deroga:

1. documentazione e/o informazioni prodotte in domanda incomplete o mancanti;
2. la domanda è stata presentata oltre i termini previsti dalla Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 e successive modifiche.

ALLEGATO 3) - DOMANDE ANNULLATE (prot. LV/2020/0089123 del 21/12/2020; prot. LV/2020/0089943 del 23/12/2020; prot. LV/2020/0090612 del 28/12/2020)

ID	DATA INVIO	ORA INVIO	CODICE DOMANDA	CODICE FISCALE DATORE	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO UNITA PRODUTTIVA	COMUNE UNITA PRODUTTIVA	PROVINCIA UNITA PRODUTTIVA	ORE CIG PER UNITA PROD.	NUM LAV PER UNITA PROD.	DATA INIZIO CIG	DATA FINE CIG
1	22/12/2020	12:09:11	CI03320200004780	MNTLCU57A16L922B	MANTINI LUCIO	VIA VASARI 9	PARMA	PARMA	64	1	01/07/2020	11/07/2020